

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Decennale postuma risarcitoria"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che offre una copertura contro i Danni alle opere - di cui è responsabile il costruttore ai sensi dell'art. 1669 del C.C. - e relativa Responsabilità civile, dalla data di termine della loro costruzione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni: I danni di rovina parziale o totale o di gravi difetti costruttivi a fabbricati ed altre opere, costruite a nuovo di cui sia responsabile il costruttore;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: I danni a terzi conseguenti a rovina e/o a gravi difetti costruttivi delle opere assicurate. Il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo per il cui dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione e/o alla Scheda di polizza. Sono previste inoltre opzioni che possono o meno prevedere il pagamento di un premio aggiuntivo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Danni:
 - I danni materiali la cui origine non sia riconducibile alla fase di costruzione dell'opera stessa;
 - I danni materiali alle opere che non siano costruite, anche solo parzialmente, a nuovo;
 - I danni che non compromettono la stabilità delle strutture.
- ✗ Sezione Responsabilità Civile: I danni a terzi non conseguenti a rovina e/o a gravi difetti costruttivi delle opere assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Danni: l'assicurazione vale per i danni alle opere realizzate a nuovo in Italia;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: l'assicurazione vale per i danni cagionati dalle opere realizzate in Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Quando sottoscrivi il contratto devi presentare:

- Il certificato di collaudo statico con esito positivo e il certificato di ultimazione dei lavori consegnato agli uffici competenti della pubblica amministrazione;
- Il certificato di agibilità e/o abitabilità ottenuto senza riserve;
- In determinati casi, se la tipologia o il valore dell'opera lo richiedono, devi altresì presentare una relazione di "Controllo Tecnico"; il controllo sarà eseguito in parallelo alla realizzazione dell'opera da assicurare – con costi a Tuo carico – da un ente- il Controllore Tecnico- abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme ISO IEC 17020.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato, e termina alla scadenza indicata in polizza, comunque non oltre 10 anni dalla data certificata di ultimazione dei lavori di costruzione.

La copertura ha durata massima di 10 anni e non prevede il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto, emesso con premio unico per l'intera tutta la durata, non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione, né l'esercizio del diritto di recesso o disdetta.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Postuma Decennale Risarcitoria"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it


Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.


Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana

 Che cosa è assicurato?	
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente	
Sezione Danni all'Immobile/Opera	<p>La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti all'immobile/opera assicurata, determinati da uno dei seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crollo parziale o totale - gravi difetti costruttivi <p>purché tali eventi siano derivati da un accidentale difetto di costruzione - di cui ne sia responsabile il Costruttore ai sensi dell'art. 1669 del Cod. Civ. - che abbiano colpito parti dell'immobile/opera destinate per propria natura a lunga durata, interamente realizzate a nuovo, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera stessa.</p>
Sezione Responsabilità Civile	La copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose a seguito di un danno indennizzabile alle opere assicurate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
(alcune garanzie sotto riportate sono opzioni di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità)	
Sezione Danni all'opera	
Spese di demolizione e sgombero	L'Impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate e danneggiate.
Opera Preesistente	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti, di crollo totale/ parziale o di rovina grave che ne pregiudichi la stabilità, subiti dalle opere preesistenti all'inizio dei lavori e oggetto dei medesimi, con conseguente dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente, quale diretta conseguenza di un danno indennizzabile all'intera opera assicurata.
Impermeabilizzazioni delle coperture	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti sviluppatasi improvvisamente e repentinamente durante il periodo di efficacia del contratto, alle impermeabilizzazioni delle coperture, realizzate totalmente a nuovo, facenti parte dell'immobile/opera assicurata, aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse.
Gravi difetti	<p>L'Impresa indennizza anche alcuni danni materiali e diretti che non compromettono la stabilità dell'immobile/opera assicurata ed in particolare quelli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colpiscano parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, rientrando tra le tipologie di "grave difetto" di cui all'art. 1669 del Codice Civile; - colpiscano anche parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata ma che siano una diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini del precedente comma.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Sezione Danni all'immobile/opera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opere che siano state oggetto di sola ristrutturazione senza la realizzazione a nuovo di strutture destinate a lunga durata o soggette a collaudo statico; • Opere che non siano realizzate a regola d'arte; • Opere che non rispettano le leggi e i regolamenti in vigore o le norme comunque stabilite da organismi ufficiali; • Opere che non siano usate o destinate secondo il progetto dichiarato.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI


Esclusioni Generali valide per entrambe le Sezioni di polizza


Esclusioni generali	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile; • le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; • i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile/opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; • i difetti di rendimento dei beni assicurati; • i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile/opera, realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa; • i danni causati all'immobile/opera assicurato da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, successive alla costruzione dello stesso; • i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o dei suoi derivati e/o di prodotti contenenti amianto; • i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi; • i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Esclusioni cyber risk	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; • impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a: <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. • danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi; • funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; • trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); • utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;


	<ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto); • violazione della Legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. <p>Sono altresì esclusi i danni indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.
Esclusioni Sezione Danni all'Immobile/Opera	
Esclusioni sezione Danni	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i vizi palesi o i vizi occulti dell'immobile/opera comunque noti al Contraente o all'Assicurato prima della decorrenza dell'assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione; • i danni cagionati da assestamento; • i danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore; • i danni derivanti da modifiche dell'immobile/opera intervenute dopo il collaudo; • i danni indiretti o consequenziali di qualunque tipo; • i danni da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i danni conseguenti a mancata, insufficiente, errata, intempestiva manutenzione, ispezione, controllo; • i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; • i danni da lavori a qualunque titolo realizzati anche solo parzialmente dopo l'ultimazione dell'immobile/opera; • le spese e i costi di localizzazione e di ricerca dell'origine e/o della causa del danno; • i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati nonché i danni causati da fulmine e/o caduta di aerei; • i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualunque causa originato, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • i danni cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato e/o del contraente, del proprietario e/o dell'utente dell'immobile/opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; • i danni da azioni di Terzi; • i danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali; • i danni di frane, smottamenti e cedimenti aventi origine fuori dai limiti dell'immobile/opera assicurata. <p>Sono altresì esclusi salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo che siano conseguenti a danni indennizzabili alle parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata; • i danni di difettosa, mancata o carente impermeabilizzazione; • i danni alle opere preesistenti nonché quelli dovuti direttamente o indirettamente alla preesistenza e/o ad altre opere/enti non facenti parte dell'immobile/opera assicurata; • le spese di demolizione/ sgombero dei residui delle cose assicurate e danneggiate.


Spese di demolizione e sgombero	Sono escluse le spese relative ai residui rientranti nella categoria "rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.
Opere preesistenti	Sono esclusi i danni alle cose di valore storico, artistico, culturale anche se per loro natura non siano scindibili dalla preesistenza.
Impermeabilizzazioni delle coperture	<p>Sono escluse le spese/costi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricercare il guasto o le sue cause e/o per accedervi; • demolire, rimuovere, trasportare, riposizionare, ecc. quanto non facente parte dell'impermeabilizzazione; • la ri-preparazione del fondo e per l'esecuzione di tutte quelle operazioni accessorie per posizionare l'impermeabilizzazione nuova sostitutiva quella danneggiata; • il montaggio/smontaggio di impalcature o ponteggi o enti simili, ovvero per l'uso di macchinari/attrezzature (gru, piattaforme, ecc.) atte agli stessi scopi. <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni di erosione, corrosione, ossidazione, usura precoce dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti le resistenze indicate dal costruttore o, comunque, le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati; • i danni da sollecitazioni trasmesse dal supporto sottostante e/o dalle strutture portanti che non rientrino nei limiti di progetto; • i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti; • i danni derivanti da difetti nei sottofondi di posa; • i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente alla realizzazione dell'impermeabilizzazione; • i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dell'impermeabilizzazione per la posa in opera della stessa; • i danni derivanti da normale/prevedibile assestamento; • i danni derivanti da cedimento, da irregolare movimento dei solai, da fessurazioni del cemento/ superficie di posa, da calpestii, da lavori/interventi senza idonee protezioni, ecc.
Gravi Difetti	Sono esclusi i danni direttamente od indirettamente dovuti a normale o prevedibile assestamento.
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni sezione Responsabilità civile	<p>Sono esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; • i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa; • i danni indiretti di qualunque tipo, danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti; • i danni da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua; da alterazioni delle caratteristiche o da impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali o, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • i danni derivanti dalla mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni.
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività e della Responsabilità</p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui


	<p>convivente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui al comma precedente; • Le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi; <p>Le società le quali rispetto all'Assicurato o al Contraente siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.</p>
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Danni all' Opera	
<p>Per gli eventi indennizzabili a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro, salvo dove diversamente indicato nella scheda di polizza, e, per alcuni di essi, è previsto un limite di indennizzo.</p>	
Rovina totale o parziale dell'opera / Gravi difetti costruttivi	Limite di indennizzo Scoperto
Spese di demolizione e sgombero	Scoperto
Opere preesistenti	Scoperto
Impermeabilizzazioni delle coperture	Limite di indennizzo Scoperto
Gravi difetti	Limite di indennizzo Scoperto
Sezione Responsabilità Civile	
<p>Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della sezione Responsabilità Civile è prevista la detrazione di una franchigia minima per ogni sinistro salvo che sia diversamente indicato nella scheda di Polizza</p>	
Responsabilità Civile verso terzi	Scoperto
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Franchigia 500 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato 1.000 euro Danno liquidato 500 euro <p>Scoperto 10%, minimo 2.000 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato 30.000 euro • Scoperto 10% = 3.000 • Danno liquidato = 30.000 - 3.000 = 27.000 euro • Danno accertato 18.000 euro • Scoperto 10% = 1.800 = si applica scoperto minimo • Danno liquidato = 18.000 - 2.000 = 16.000 euro <p>AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la c.d. "regola proporzionale" e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.</p>	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro L'Assicurato deve dare immediata comunicazione all'Impresa entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del codice civile.
	Assistenza diretta / in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti / strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell'Art. 2952 Cod.Civ.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio è convenuto in misura unica ed indivisibile per tutto il periodo dell'assicurazione riportato in Polizza. Qualora la polizza venga sottoscritta in un momento antecedente alla data di fine lavori, o contestualmente alla sottoscrizione di una polizza Car - Tutti i rischi della costruzione, può essere sottoscritto un pre -contratto, il "Compromesso", previo versamento di un acconto di premio e successivo versamento del conguaglio alla data di ultimazione dei lavori.
Rimborso	Non è previsto alcun rimborso di premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Periodi di carenza L'Impresa non è obbligata per gli eventi dannosi che: <ul style="list-style-type: none"> • vengano denunciati dopo 12 mesi dalla scadenza del periodo coperto dall'assicurazione; • si verifichino in epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione; derivano da cause non risalenti al periodo di costruzione.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a Imprese aggiudicatarie di appalti privati che intendono assicurare, ai sensi dell'art. 1669 cod.civ., i danni materiali e diretti di crollo totale o parziale o di gravi difetti delle strutture di opere edili ed i conseguenti danni a terzi.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 14%</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito della Società www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).

Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Risoluzione delle liti transfrontaliere

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Decennale Postuma Risarcitoria

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 274 - 02 - 15/12/2020

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Controllore tecnico: organismo di tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme ISO IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004) nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti in polizza, beneviso all'Impresa.

Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'Immobile/Opera secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Costruttore: imprenditore o cooperativa edilizia o associazione temporanea di imprese edili che realizza l'Immobile/Opera.

Danno: pregiudizio economico conseguente al danneggiamento dell'Immobile/Opera assicurato.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza senza tener conto di eventuali detrazioni (franchigie e scoperti) e limiti di indennizzo.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta, per ciascun Sinistro, dall'ammontare del Danno liquidabile.

Gravi difetti costruttivi: eventi, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del codice civile, che colpiscono parti dell'Immobile/Opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.

Impresa: Allianz S.p.A.

Immobile/Opera: fabbricato, o altro manufatto assicurato descritto in Polizza.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti, eventualmente previsti nella Scheda di polizza, da ripartire tra gli Assicurati in base alla quota di proprietà rapportata all'intero Immobile/Opera.

Limiti di indennizzo: importo massimo che l'Impresa è tenuta a corrispondere all'Assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'intera durata dell'assicurazione.

Opera Preesistente: edificio/fabbricato/opera in genere, preesistente all'inizio dei lavori realizzati dal Costruttore ed oggetto dei medesimi.

Parti dell'Immobile/Opera destinate per propria natura a lunga durata: parti strutturali dell'Immobile/Opera, realizzate interamente a nuovo - escluse le parti recuperate/ricondate ovvero i risanamenti strutturali di singoli componenti - oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge, ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche, trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'Opera, quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.

Parti dell'Immobile/Opera non destinate per propria natura a lunga durata: opere di completamento e finitura dell'Immobile/Opera non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Preesistenza: parti di Opera Preesistente che permangono successivamente al completamento dell'Opera.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	4
■ SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE/OPERA	4
■ SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5
■ NORME COMUNI ALLE SEZIONI A E B	6
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA	6
4. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	7
5. CONDIZIONI AGGIUNTIVE	7
6. NORME IN CASO DI SINISTRO	9
■ SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE/OPERA	10
■ SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	11
■ NORME COMUNI ALLE SEZIONI A E B	11

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza e durata dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dell'Immobile/Opera risultante dal certificato di collaudo finale, se il Premio è stato pagato, come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa, e in nessun caso prima della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. Se il Contraente non paga il Premio, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa.

La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in Polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l'obbligo dell'Impresa cessa.

Art. 1.2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.3 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

L'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza deve darne notizia formale all'Impresa e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; deve inoltre fornire all'Impresa ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Art. 1.4 - Esagerazione dolosa del Danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutti o sottratti impianti, apparecchiature od altre cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette gli stessi se salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 1.5 - Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare gli Enti assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 1.6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.8 - Onere della prova a carico dell'Assicurato

In tutti i casi in cui l'Impresa rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella Polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della Polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 1.9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che qualunque atto dell'Impresa dopo la denuncia del Sinistro non potrà essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.10 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata alla Direzione dell'Impresa, ovvero all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.11 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.12 - Cyber clause

L'Impresa non indennizza i danni materiali o non materiali, diretti od indiretti, conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- 2) impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
- 3) danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi;

causati da modifica o alterazione ai programmi dovute a:

- a) funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
- b) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- c) utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- d) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto);
- e) violazione della Legge 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono compresi a nessun titolo tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, "bombe logiche", ecc.);
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE/OPERA

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, ad indennizzare all'Assicurato, i danni materiali e diretti all'Immobile/Opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto da uno dei seguenti eventi:

- a) rovina parziale o totale;
- b) "gravi difetti costruttivi";

purché detti eventi siano derivanti da un accidentale difetto di costruzione di cui ne sia responsabile il Costruttore ai sensi dell'art. 1669 del codice civile ed abbiano colpito parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata interamente realizzate a nuovo dal Costruttore, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità dell'Immobile/Opera con conseguente dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'Assicurazione

L'Impresa non è obbligata per:

- a) vizi palesi o vizi occulti dell'Immobile/Opera comunque noti al Contraente o all'Assicurato, prima della decorrenza della assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;

Condizioni di assicurazione

- b) danni cagionati da assestamento;
- c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
- d) danni derivanti da modifiche dell'Immobile/Opera intervenute dopo il collaudo;
- e) danni indiretti o consequenziali di qualunque tipo;
- f) danni da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata, insufficiente, errata, intempestiva manutenzione, ispezione, controllo;
- g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'Immobile/Opera non destinate per propria natura a lunga durata, salvo che siano conseguenti a danni indennizzabili alle parti dell'Immobile/Opera destinate per propria natura a lunga durata;
- i) difettosa, mancata, carente impermeabilizzazione;
- j) danni alla Preesistenza nonché danni direttamente o indirettamente dovuti alla Preesistenza e/o ad altre opere/enti di qualunque tipo non facenti parte dell'Immobile/Opera assicurata, nonché i danni da lavori a qualunque titolo eseguiti, realizzati anche solo parzialmente dopo l'ultimazione dell'Immobile/Opera;
- k) le spese/costi di localizzazione, ricerca dell'origine e/o della causa del danno;
- l) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; danni causati da fulmine, caduta di aerei;
- m) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
- n) danni cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, del proprietario e/o dell'utente dell'Immobile/Opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- o) le spese di demolizione e sgombero, salvo venga assicurata una somma specifica con la partita 2 della Sezione A.

Del pari non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- p) danni da azioni di Terzi;
- q) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali; frane, smottamenti e cedimenti aventi origine fuori dei limiti dell'Immobile/Opera;
- r) atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- s) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 2.3 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti dei massimali, con franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose **in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.**

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato o al Contraente siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurazione non comprende:

- e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- f) i danni cagionati da vizi dell'Immobile/Opera derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- g) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A;
- h) i danni indiretti di qualunque tipo, danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti;
- i) i danni da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Condizioni di assicurazione

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B

Art. 2.5 - Variazione del Contraente o dell'Assicurato

Nel caso di fusione della società contraente od assicurata, la Polizza continua nei confronti della società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la Polizza continua con il Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la Polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza; **tutti gli obblighi previsti in Polizza a carico del Contraente devono considerarsi a carico dell'Assicurato.** Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 30 (trenta) giorni all'Impresa.

Art. 2.6 - Delimitazione dell'assicurazione

L'Impresa non è obbligata per:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'Immobile/Opera assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'Immobile/Opera;
- b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile/Opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- e) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'Immobile/Opera, realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- f) i danni causati all'Immobile/Opera assicurato da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, successive alla costruzione dello stesso;

L'Impresa non è inoltre obbligata per:

- g) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- h) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- i) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'Impresa non è infine obbligata per i sinistri/eventi dannosi:

- j) denunciati dopo 12 mesi dalla scadenza del periodo coperto dall'assicurazione;
- k) che si verificano in epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione;
- l) che non derivino da cause risalenti al periodo di costruzione;
- m) e/o le patologie che possano evolvere in sinistro indennizzabile a termini di Polizza verificatisi o evidenziatisi anche solo parzialmente prima della decorrenza delle garanzie di Polizza.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Fermo quanto previsto dai precedenti articoli e dalle Norme in caso di Sinistro, valgono le seguenti condizioni di operatività.

Art. 3.1 - Efficacia della garanzia

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) che l'Immobile/Opera sia stata realizzata a regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni in merito alle modalità di trattamento, uso, posa, stoccaggio/conservazione, indicate da fabbricanti e fornitori dei materiali ed attrezzature usati, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità dal capitolato allegato al preliminare di vendita;
- b) che l'Immobile/Opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda di Polizza;
- c) che siano state eseguite, con risultati pienamente favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge;
- d) che il Contraente abbia presentato copia dei seguenti documenti, che formano parte integrante della Polizza:
 - d1) il certificato di collaudo statico con esito positivo e senza riserve e il certificato di ultimazione dei lavori consegnato agli uffici competenti della Pubblica Amministrazione;
 - d2) i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico se espressamente previsto in Polizza.
- e) che l'Immobile/Opera assicurata abbia ottenuto l'agibilità e/o abitabilità senza riserve.

Condizioni di assicurazione

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la copertura assicurativa non è operante.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari riportate nel presente sono operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata in Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

5. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

SDS - Spese di demolizione e sgombero

A parziale deroga del comma o) dell'articolo 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione", in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa indennizza, sino alla concorrenza massima dell'importo riportato alla Partita 2 della Scheda di Polizza e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 codice civile), le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate e danneggiate.

Restano escluse le spese relative ai residui rientranti nella categoria "rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

P - Preesistenza

A parziale deroga del comma j) dell'articolo 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione" resta stabilito quanto segue: sono indennizzabili i danni materiali e diretti, certi ed attuali, di crollo totale o parziale o di rovina grave che ne pregiudichi la stabilità, subiti dalla Preesistenza con conseguente dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente, quale diretta conseguenza di un danno all'Immobile/Opera indennizzabile a termini di Polizza, manifestatisi nonché sviluppatasi improvvisamente e repentinamente durante il periodo di efficacia del contratto.

La presente estensione garanzia è prestata nei limiti e alle condizioni che seguono:

1) DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- 1a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte della Preesistenza e per riparare quelle danneggiate;
- 1b) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo della stima di cui al punto 1-a) diminuito dell'importo della stima di cui al punto 1-b), ma non può comunque essere superiore al massimale assicurato per la Preesistenza riportato nella Scheda di Polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

2) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 6.12 "Pagamento dell'Indennizzo" resta stabilito che per le opere oggetto della presente estensione di garanzia l'importo da corrispondersi è pari al valore di ricostruzione o riparazione della Preesistenza al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, di conservazione e modo d'uso della stessa.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro un anno dalla data del sinistro e riguardi la totalità del danno, l'Impresa provvede a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del comma 1a) di cui al presente articolo e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso del presente comma 1).

3) BENI DI VALORE STORICO/ARTISTICO/CULTURALE

Non sono indennizzabili i danni alle cose di valore storico, artistico, culturale anche se per loro natura non siano scindibili dalla preesistenza.

Per ogni sinistro indennizzabile si applica il deducibile indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

I - Impermeabilizzazione delle coperture

A parziale deroga del comma i) dell'articolo 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione" l'assicurazione è estesa, nei limiti e alle condizioni che seguono, ai danni materiali e diretti manifestatisi nonché sviluppatasi improvvisamente e repentinamente durante il periodo di efficacia del contratto, alle impermeabilizzazioni delle coperture (intese come tali i sistemi di impermeabilizzazione continui, costituiti da uno o più strati funzionali, così definiti come da norme "UNI", in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'Immobile/Opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche, nonché chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso) realizzate totalmente a nuovo, facenti parte dell'Immobile/Opera assicurata, aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse.

La presente estensione di garanzia:

- a) viene prestata, per uno e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della Polizza, fino alla concorrenza massima dell'importo riportato nella Scheda di Polizza.
- b) è operante
 - b.1) con decorrenza dopo un anno dalla data di accettazione senza riserve dei lavori di realizzazione dell'impermeabilizzazione da parte del Committente;**
 - b.2) sino al termine dell'anno riportato nella Scheda di Polizza successivo alla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impermeabilizzazione;**

Restano escluse dall'indennizzo le spese/costi per:

- ricercare il guasto o le sue cause e/o accedervi,
- demolire, rimuovere, trasportare, riposizionare, ecc. quanto non facente parte dell'impermeabilizzazione,
- la riparazione del fondo e per l'esecuzione di tutte quelle operazioni accessorie per posizionare l'impermeabilizzazione nuova sostitutiva quella danneggiata,
- il montaggio/smontaggio di impalcature o ponteggi o enti similari, ovvero per l'uso di macchinari/attrezzature (gru, piattaforme, ecc.) atte agli stessi scopi.

Sono inoltre esclusi:

- a) i danni di erosione, corrosione, ossidazione, usura precoce dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti le resistenze indicate dal costruttore o, comunque, le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati;
- b) i danni da sollecitazioni trasmesse dal supporto sottostante e/o dalle strutture portanti che non rientrino nei limiti di progetto;
- c) i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti;
- d) i danni derivanti da difetti nei sottofondi di posa;
- e) i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente alla realizzazione dell'impermeabilizzazione;
- f) i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dell'impermeabilizzazione per la posa in Immobile/Opera della stessa;
- g) i danni derivanti da normale/prevedibile assestamento; derivanti da cedimento, irregolare movimento dei solai, fessurazioni del cemento/della superficie di posa, calpestii, lavori/interventi senza idonee protezioni, ecc.

La Sezione B - R.C.T. - se attivata - non è operante per i danni indennizzabili a termini della presente clausola.

A parziale deroga dell'articolo 6.12 "Pagamento dell'Indennizzo" il **grado di vetustà dell'ente danneggiato è convenzionalmente stabilito comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di grado.**

Per i danni verificatisi:

- **durante i primi 2 anni di validità della presente estensione di garanzia: 25% (venticinque prc),**
- **dall'inizio del terzo alla fine del quinto anno di validità della presente estensione di garanzia: 35% (trentacinque prc),**
- **durante il restante periodo di validità della presente estensione di garanzia: 50% (cinquanta prc).**

Agli effetti dell'operatività della presente estensione di garanzia il disposto di cui all'ultimo capoverso del suddetto articolo 6.12 "Pagamento dell'Indennizzo" si intende abrogato e privo di effetto.

La somma assicurata deve corrispondere al costo complessivo di realizzazione della impermeabilizzazione, comprendendo tutti i materiali e la mano d'opera e deve essere riportata nella Scheda di Polizza, pena la mancata attivazione della copertura assicurativa. Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Avvenuto il sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione del Contraente una quota del rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il Premio.

Tale quota si intende comunque non superiore al 70% (settanta prc) del suddetto rateo.

Per ogni sinistro indennizzabile si applica il deducibile indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

La presente estensione di garanzia:

- è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che l'impermeabilizzazione sia realizzata con le migliori tecniche costruttive e con l'impiego di materiali di prima scelta idonei all'uso cui sono destinati.
- è operante nei limiti dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.

GF - Gravi Difetti

A parziale deroga del comma h) dell'articolo 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione", alle condizioni che seguono e con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, tra i danni materiali e diretti che non compromettono la stabilità dell'Immobile/Opera si indennizzano:

1) quelli che colpiscono parti dell'Immobile/Opera destinate per propria natura a lunga durata, compresi nelle tipologie di grave difetto rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del codice civile;

nonché

2) quelli che colpiscono le parti dell'Immobile/Opera non destinate per propria natura a lunga durata, quale diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini del precedente comma 1.

Sono esclusi i danni direttamente od indirettamente dovuti a normale o prevedibile assestamento.

La presente estensione di garanzia è operante quale sub-limite del Limite di indennizzo riportato nella Scheda di Polizza per l'Immobile/Opera assicurata.

6. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.1 - Cosa deve fare l'Assicurato

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni dell'Impresa prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- b) fare immediatamente una dettagliata dichiarazione all'Autorità competente - tale obbligo vale anche ove sussista un pericolo/rischio di crollo o rovina;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se l'Impresa lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del codice civile, sono a carico dell'Impresa solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Art. 6.2 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del Danno proposto dall'Impresa stessa, sempreché non sia stata fatta opposizione.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna Partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di dolo. La stessa disposizione - qualora non sia stata richiamata apposita Condizione aggiuntiva - vale in caso di colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, degli Amministratori e/o Rappresentanti Legali, dei soci illimitatamente responsabili.

Condizioni di assicurazione

SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE/OPERA

Art. 6.3 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 6.1 "Cosa deve fare l'Assicurato";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli Enti assicurati e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 6.7 "Determinazione del Danno" della presente Sezione, il valore degli Enti assicurati illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del Danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.7 "Determinazione del Danno" della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 6.5 - Somma assicurata - Assicurazione parziale

La somma assicurata deve corrispondere al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile/Opera, escludendo il solo valore dell'area. **Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall'articolo 6.6 "Indicizzazione", risulta inferiore al costo di integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile/Opera, come stimato al punto a) dell'articolo 6.7 "Determinazione del danno", l'Impresa risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile/Opera.**

Resta peraltro stabilito che non si applica la regola proporzionale suddetta qualora la somma assicurata, con la rivalutazione prevista all'articolo 6.6 "Indicizzazione" risultasse insufficiente in misura non superiore al 10% (dieci prc).

Art. 6.6 - Indicizzazione

Le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie ed i minimi degli scoperti, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in Polizza, si intendono automaticamente aumentati di una percentuale pari a quella riportata dall'indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, riferito allo stesso periodo, comunque con il massimo del 5% (cinque percento) annuo.

Art. 6.7 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile/Opera, escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa sostenuta, al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'Immobile/Opera;

Condizioni di assicurazione

c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b), rivalutato secondo quanto previsto dall'articolo 6.6 "Indicizzazione" ed aumentato per gli eventuali maggiori oneri di ricostruzione sino ad un massimo del 10% (dieci prc), diminuito dell'importo della stima di cui al punto c) ferma l'applicazione dei limiti di garanzia nei termini previsti in Polizza.

Art. 6.8 - Limite di indennizzo

Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda Tecnica, con la rivalutazione prevista all'articolo 6.6 "Indicizzazione" costituiscono il massimo indennizzo che l'Impresa è tenuta a corrispondere all'Assicurato in proporzione alla quota di proprietà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'intera durata dell'assicurazione, fermi gli eventuali limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di Polizza.

SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.9 - Gestione delle controversie - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dall'Impresa fin tanto che non vengono a cessare interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. L'Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate.

L'Impresa non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B

Art. 6.10 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato" deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

Art. 6.11 - Deducibile

Per ogni sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di Polizza rimane a carico dell'Assicurato, per ogni Partita, il relativo importo indicato nella Scheda Tecnica alla voce "Scoperto per sinistro". Tale importo si applica in detrazione al "Danno liquidabile".

Art. 6.12 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, a fronte di una quietanza, redatta dall'Impresa e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente.

L'importo da corrispondere sarà pari all'ammontare del danno determinato in base al disposto di cui all'articolo 6.7 "Determinazione del danno", tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso dell'Immobile/Opera.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro un anno dalla data del sinistro, l'Impresa provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato in base al disposto di cui al precitato articolo 6.7 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

